APPROFONDIMENTO CIVILE

Dal calcetto al codice deontologico forense, quando la partita finisce in rissa

Data pubblicazione: 09/02/2026

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Si sa, una delle passioni degli italiani è il calcio. Non solo quello da divano con il telecomando in mano, ma quello sudato del mercoledì sera. Ma cosa succede quando il novello calciatore è un **avvocato** che, in un 7 contro 7, decide di incarnare Montero, Ibrahimović e Gattuso nello stesso corpo? Insulti a raffica, adrenalina a mille, e – colpo di scena – **spogliatoi trasformati in ring** a fine gara.

Succede che il **terzo tempo salta**.

E arriva il **quarto tempo**: quello **deontologico.**

LA SENTENZA

Con la decisione in commento il **Consiglio Nazionale Forense** ha messo un punto fermo su una vicenda tanto davvero particolare.

Un avvocato del Foro di Palermo era stato sanzionato dal **Consiglio Distrettuale di Disciplina** con un **richiamo verbale** per fatti avvenuti nel 2019 durante una partita di calcio a sette: insulti pesanti (coinvolgendo persino le madri degli avversari) e una successiva **colluttazione negli spogliatoi**.

Il CNF rigetta il ricorso con una motivazione chiara e, per certi versi, chirurgica: anche **ammettendo** che non vi sia stata l'aggressione violenta descritta nell'esposto, resta pacifico – ed emerge dallo stesso ricorso – che vi siano stati **"reciproci spintoni"**, frutto di troppo agonismo e voglia di vincere.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Ed è qui che il diritto entra nello spogliatoio.

Secondo il CNF:

- il **richiamo verbale** è coerente proprio perché il CDD **ha ridimensionato i fatti**, qualificandoli come **illecito lieve e scusabile**;
- se fosse stata accolta integralmente la versione dell'aggressione grave, la sanzione sarebbe stata ben più pesante;
- la **provocazione**, la **reciprocità delle offese**, lo **stato d'ira** non escludono la rilevanza deontologica (art. 9 CDF), potendo incidere al massimo sulla **misura** della sanzione, non sull'an (cioè l'esistenza).

CONCLUSIONI

Il principio ribadito è noto, ma vale la pena scolpirlo sul muro dello spogliatoio:

l'avvocato è tenuto a **dignità e decoro in ogni contesto**, anche nella vita privata e ricreativa.

Il calcetto del mercoledì non è una zona franca.

Morale della favola:

- puoi fare pressing alto,
- puoi protestare con l'arbitro,
- puoi anche sentirti Gattuso per novanta minuti…

ma ricorda sempre che sei un Avvocato e hai un ruolo sociale!

Avv. Michelealfredo Chiariello

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani.

Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale.

Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati